

col grado anche l'aumento di soldo, quando avesse voluto assoggettarsi alla rielezione come deputato. Non dipendeva adunque che da lui l'aver quell'aumento, poichè era una conseguenza del grado ricevuto; e se non gli venne impartito, lo fu per dispensarlo dall'incomodo della rielezione.

Ma questo stratagemma non può sottrarlo alla legge; questa considerò il diritto, non il fatto materiale che è in balia dell'individuo. Se approvaste questo modo di eludere la legge, essa sarebbe una lettera morta; mentre assai agevolmente il Governo potrebbe concedere all'impiegato l'aumento di stipendio con un brevetto posteriore od in via di gratificazione od in qualunque altro modo, e così non si avrebbe mai il caso della rielezione per avanzamento. La legge, come dissi in sul cominciare, tende a scemare la facilità agl'impiegati di sedere nella Camera; perchè s'accorgeva che altrimenti la rappresentanza nazionale non avrebbe quell'opinione d'indipendenza che ne è la base principale. Se con una benigna e sofistica interpretazione lasciate il campo al Governo di accordarsi col l'impiegato per eludere la legge e schivarne le conseguenze, voi avrete arrecato un grave discredito alle deliberazioni dell'Assemblea, voi aprirete la via ad una maggioranza alla Guizot e Duchâtel, che ha fatto la fortuna della Francia e di Luigi Filippo. (*Bravo! bene!*)

Pertanto, se oggi non ci è dato di un colpo escludere tutti i funzionari della Camera, se non ci è dato stabilire quell'assoluta incompatibilità che io dissi dover essere lo scopo nostro, come lo fu di tutte le nazioni libere, interpretate almeno strettamente, severamente la legge che ci governa; rigettate queste insidiose distinzioni che finirebbero a renderla derisoria ed inefficace; dichiarate solennemente che un avanzamento di grado, cui sia annesso un aumento di stipendio, obbliga il deputato alla rielezione, quand'anche egli intendesse di rifiutare il soldo per sottrarsi a quell'incomodo. (*Bene! bene!*)

Per queste ragioni io approverò col mio suffragio le conclusioni della Commissione per la rielezione dei tre deputati suindicati. (*Gazz. P. e Conc.*)

**RICOTTI.** Mi dispiace di essere costretto a parlare per un fatto personale: domando alla Camera che mi permetta di spiegarmi. Io ho fatto osservare alla Camera, che la mia promozione aveva avuto luogo contemporaneamente a qualcun altro; era perciò cosa ben naturale, direi quasi necessaria e inevitabile, non opponendovisi, credo, da mia parte verun demerito.

Ora il signor Guglianetti ha osservato che in un Governo costituzionale sta male che ci sieno cariche senza lo stipendio corrispondente. Io non voglio disputare su questo, ma dico che così è adesso in Piemonte, finchè non venga una legge la quale abolisca o modifichi quello che esiste; quello che esiste è un fatto, epperò bisogna tollerarlo, salvo che i poteri legislativi credessero che questo fatto ostasse all'andamento di un regime costituzionale. Allora l'autorità legislativa ha tutta l'autorità per togliere tale inconveniente per l'avvenire; ma finchè non sia sorta una decisione legislativa la quale non abbia cambiato l'ordinamento attuale delle cose, nissun altro può cambiarlo. Ora attualmente in Piemonte si comincia a dare qualche volta il grado, l'anzianità; dopo l'anzianità si dà lo stipendio; dimodochè per una serie successiva di promozioni si giunge ad ottener tutto, cioè grado, effettività, anzianità e soldo; questo è un fatto contro il quale non ha previsto finora alcun atto legislativo. Nel caso attuale si doveva investire degli onori di professore de' reggenti anziani quanto io o meno di me.

Per il bene medesimo del servizio prezioso che mi è affi-

dato, non ho ricusato di essere investito di queste funzioni che mi erano troppo sacre, perchè io credo che, soprattutto in un regime costituzionale, in un regime di libertà, l'istruire la gioventù, e massime quella gioventù a cui è affidata la cura di diramare le prime cognizioni a tutta la nazione, è nobilissimo e utilissimo ufficio.

Ma io potevo, senza ledere per nulla i sacri obblighi che mi incumbavano, io potevo rinunciare di chiedere i vantaggi inerenti a questi obblighi. Io non dirò che abbia rinunciato detti vantaggi.

E per verità è chiaro ch'io non potevo rinunciare a cosa che non m'era data. Ma son persuaso benissimo che se avessi fatto valere quell'anzianità che io aveva presso l'università, nel concedersi simili vantaggi ai miei colleghi, ed a colleghi meno anziani di me, sarebbero stati conceduti anche a me. Questa è la chiara e sincera spiegazione di tal fatto.

Posciachè io ho la parola, aggiungerò ancora alcunchè per illuminare la discussione.

Il signor Guglianetti ha detto che mediante un accordo tra il deputato ed il ministro si potrebbe frodare la legge, prima cioè ottenendo un brevetto di effettività, poi mediante un altro brevetto venendo a ottenere il soldo. Nel primo caso si avrebbe, secondo il preopinante, avuto una promozione senza soldo, e il deputato starebbe nella Camera; nel secondo caso si avrebbe conseguito lo stipendio senza la promozione, e il deputato continuerebbe ad essere nella sua carica.

Pregò il signor Guglianetti di aver la compiacenza di riflettere un po' a questo; se nel primo caso il deputato certamente non deve uscire dalla Camera, nel secondo caso uscirebbe, perchè al primo fatto si sarebbe unito un secondo.

Se durante un quinquennio un deputato, anche in intervallo diverso, ha ottenuto prima l'effettività di professore, poi anche dopo due, tre anni ne ha ottenuto lo stipendio, è certo che appena ha ottenuto questo stipendio, egli cessa di essere deputato, perchè alla fin dei conti ha ottenuto una promozione con aumento di stipendio. Ma per domandare che questo deputato sia soggetto a rielezione, cosa si deve attendere? Si deve attendere le due condizioni imposte dalla legge, cioè promozione ed aumento di stipendio; si deve attendere che queste due condizioni sieno riempite. (*Gazz. P.*)

**SIOTTO-PINTOR.** Se da un canto mi duole di dover ragionare contro il discorso testè pronunciato dal signor Guglianetti, mi conforta dall'altro che non verrò contro l'avviso della Commissione, la quale si divide a numero pari in due contrarie sentenze. Mi sembra dunque che l'opinione di tre membri della Commissione i quali portarono giudizio contro i signori Genina, Pescatore e Ricotti, urti colla lettera e urti collo spirito della legge. Di fatto quando la legge prescrive che sieno soggetti a rielezione quegli impiegati i quali accettino aumento di grado con stipendio, guarda non già il diritto ad avere lo stipendio, ma il fatto. Ora ella è massima costante d'interpretazione legale che quando una legge domanda un fatto per stabilire la capacità del cittadino a esercitare o no un ufficio qualunque, l'esistenza di questo stesso fatto assolutamente si richiede. Un esempio tratto da un altro articolo della legge elettorale ricalza queste verità. Basterà dunque che altri abbia diritto al censo, poniamo per ragione d'un fede-commisso familiare, perchè egli sia elettore o eleggibile? No certamente; poichè quando la legge prescrive il censo, mette siccome necessaria e fondamentale condizione non già il diritto di possedere, ma il fatto stesso della possessione. Tralascio di notare che altro è il decidere se uno debba e possa essere ammesso alla Camera, altro è decidere se possa o no essere escluso. L'esclusione d'un deputato ha